



AREA: TUTELA DEL TERRITORIO

SERVIZIO: DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: ALLE INFRASTRUTTURE MOBILITÀ E PROTEZIONE CIVILE

SG: 580 del 10/11/2025

DGC: 627 del 24/10/2025

Cod. allegati: 1068L_2025_17

Proposta di deliberazione prot. n° 17 del 21/10/2025

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 553

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO per l'acquisizione sanante, ex art.42 bis del D.P.R. n.327/2001, di un'area di 2.584 mq di (presunta) proprietà della società Artedil S.r.l, ubicata in località Monte Cava di Piperno (Pianura), identificata al N.C.T. foglio 46 p.lle 1031, 1033 e 1034, afferente l'opera pubblica consistente in vasche di laminazione e canali fognari nell'ambito dei lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura, alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo" (Dec.Commissariale n.94/2003, interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997) — contestuale parziale modifica della D.C.C. n.3 del 31/01/2023 che approvava la D.G.C. n.556 del 30/12/2022.

Il giorno 18/11/2025, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° nove Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: **Sindaco Gaetano Manfredi**

Assiste il Segretario del Comune: **Monica Cinque**

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, ing. Edoardo COSENZA,

Premesso che:

- con Decreto Commissariale n.94 del 18/07/2003, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza delle opere, si disponeva l'esecuzione dei lavori *"di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S.Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontane Eremo"*;
- in data 13/04/2004 il Comune di Napoli comunicava alla Artedil S.r.l., risultante proprietaria di un terreno sito in Pianura (NA), località Monte Cava di Piperno, l'avvio della procedura di esproprio dei predetti cespiti rientranti nella procedura de qua, disponendo, con Decreto Commissariale n.138 del 18/10/2004, l'occupazione di urgenza per 3 anni
- in particolare, col citato Decreto era disposta occupazione di mq 3.043 da espropriare, in quanto necessari per la realizzazione dell'opera pubblica, ed era altresì disposta l'occupazione temporanea di mq 780, per un totale di mq 3.823 occupati dal Comune di Napoli;
- in data 22/10/2004, con avviso prot. n. 1045/2004, il Comune di Napoli comunicava alla Artedil S.r.l. che l'immissione in possesso di detti terreni era fissata per l'8/11/2004 (giorno in cui venne redatto verbale di consegna e di consistenza);
- la Struttura Commissariale avviava la realizzazione delle suddette opere pubbliche.

Premesso altresì che:

- in data 29/07/2016 la società Artedil S.r.l. diffidava il Comune di Napoli al fine di procedere alla corretta definizione dell'iter espropriativo, ai sensi di quanto disposto dall'art.42 bis del D.P.R. 327/2001, mediante acquisizione sanante dei suoli illegittimamente occupati ovvero la loro restituzione;
- con ricorso al TAR Campania R.G. 2758/2017, Artedil S.r.l. chiedeva la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Napoli;
- con sentenza 4687/2017 il TAR accoglieva la richiesta della Artedil S.r.l., condannando il Comune di Napoli di dare compiuta definizione al procedimento espropriativo in parola nel termine di 90 giorni dalla comunicazione e/o notifica della sentenza, nominando, tra l'altro, quale Commissario ad acta il Provveditore Interregionale per le OO.PP. Campania Molise Puglia e Basilicata al fine di definire il procedimento, eventualmente d'intesa, ove possibile, con il Comune di Napoli;
- con ricorso al TAR Campania R.G. 3152/2021, Artedil S.r.l. chiedeva l'ottemperanza della sentenza n.4687/2017;
- con sentenza n.7386/2021 il TAR Campania – V Sezione, accoglieva il ricorso proposto da Artedil S.r.l.;
- con nota prot. n. 35357 del 08/03/2022, la Napoli Servizi formalizzava le risultanze dei rilievi effettuati, dando atto che:
 1. il Comune di Napoli aveva occupato una porzione di suolo delle particelle individuate al catasto terreni di Napoli Foglio 46 particelle 115, 894 ed 895 della superficie totale di 6.446 mq di proprietà dell'Artedil S.r.l., per una ridotta superficie di 3.823 mq;
 2. rispetto agli occupati 3.823 mq, per la realizzazione dell'opera pubblica, il Comune di Napoli aveva usufruito di effettivi mq 1.973 con la realizzazione della vasca e dei canali;
 3. a seguito dell'occupazione dei citati suoli, inoltre, una ulteriore porzione di suolo della superficie di 648 mq (non già ricompresa tra le aree oggetto di occupazione d'urgenza) era stata resa de facto interclusa (e, per ciò stesso, non più fruibile dall'espropriando proprietario), non avendo più collegamento diretto né dalla strada né dal restante terreno dell'Artedil S.r.l.; pertanto, l'occupazione di suolo privato per la realizzazione di vasche, canali e spazi accessori assommava a **2.621 mq** (1973 mq + 648 mq) e a non ai 3.823 contenuti nel Decreto Commissariale n.138 del 18/10/2004 ;
- con nota PG/408998 del 25/05/2022 a firma del dirigente del Servizio Tecnico Patrimonio, a seguito di richiesta da parte dell'Area Ambiente, fu effettuata la stima del valore di mercato dei suoli oggetto di contenzioso al mq ascendente ad € 60,00/mq all'aprile 2022 e la stima del valore di mercato per unità di superficie delle aree in oggetto al 2007 pari ad € 67,00/mq al novembre 2007, quantificando un importo complessivo pari ad € 465.743,07 di cui € 157.260,00 oltre IVA al 22% per il trasferimento del bene immobile di **2.621 mq** ed € 273.885,87 – esente da IVA data la sua natura - a titolo di risarcimento del danno;
- con D.G.C. n.556 del 30/12/2022, approvata con D.C.C. n.3 del 31/01/2023, è stata autorizzata l'acquisizione dell'area di mq. 2.621 sita in Napoli in località Monte Cava di Piperno (Pianura) porzione delle aree individuate al N.C.T. al Foglio 46, p.lle 894 e 895, di proprietà della società Artedil S.r.l., per l'importo complessivo pari ad € 465.743,07 di cui € 157.260,00 oltre IVA al 22% per il trasferimento del bene immobile ed €

- 273.885,87 – esente da IVA data la sua natura - a titolo di risarcimento del danno, demandando al Responsabile dell'Area Ambiente la stipula dei conseguenziali atti di competenza;
- con Determina n. 04 del 21 novembre 2023. IG 2697 del 19 dicembre 2023, il Responsabile dell'Area Ambiente provvedeva ad approvare lo schema di "Atto di transazione per il trasferimento di proprietà del suolo ubicato in località Monte Cava di Piperno (Pianura) alla Via Vicinale Pignatiello di proprietà della società Artedil S.r.l. Importo complessivo di euro 465.743,07, di cui euro 34.597,20 per IVA al 22%" e ad impegnare tale somma in favore della società Artedil S.r.l.;
 - con nota prot. n. 2708/24 del 16 gennaio 2024 Napoli Servizi trasferiva l'intero incartamento relativo al frazionamento catastale effettuato.

Considerato che:

- per una corretta istruzione della pratica l'Area Ambiente ha effettuato una ispezione ipotecaria del cespite dalla quale è tuttavia emersa l'avvenuta trascrizione di una domanda giudiziale in data 23 marzo 2011, Tribunale di Napoli, al numero di repertorio 4055/2011, avente ad oggetto "esecuzione in forma specifica" (RG n.10905/2011) connessa ad un contenzioso in tema di controversa titolarità di cui trattasi;
- con nota PG/1050117 del 27 dicembre 2023 l'Area Ambiente richiedeva, pertanto, all'Artedil Srl, a mezzo del suo procuratore avv. Abbamonte, la relazione ventennale inerente al terreno oggetto di transazione, anche al fine di chiarire l'esito dell'ispezione ipotecaria;
- in data 3 gennaio 2024 l'Artedil Srl riscontrava a mezzo pec, acquisita al PG/8570, rappresentando che "la trascrizione della domanda giudiziale ... attiene ad un giudizio civile intentato dal Sig. Coccia Pasquale + 1, nei confronti del Sig. Luongo Raffaele (amministratore dell'Artedil Srl): su tale preteso creditore dell'Artedil Srl vi è ancora pendente preliminare giudizio penale, per il reato di estorsione ed usura subito dal Sig. Luongo e dalla Artedil Srl";
- su richiesta dell'Area Ambiente, suffragata anche dal Commissario ad acta in data 7 febbraio 2024, l'Artedil Srl, in persona del suo procuratore, inoltrava attestazione notarile ex art.20 del DPR 327/2001 del 26 gennaio 2023 (recte 2024), a firma del Notaio Corrado de Santis;
- l'attestazione notarile, oltre a riportare la sopracitata domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica (che, tra l'altro, richiede a favore degli attori Coccia Pasquale e Coccia Massimo il trasferimento per un terzo cadauno in comune e pro indiviso della proprietà dei cespiti in questione), ha fatto emergere un'ulteriore trascrizione, a favore dell'Agenzia delle Entrate, ed ai danni dell'Artedil Srl, di un'ipoteca "per la somma complessiva di € 195.598,80 per debiti di natura fiscale e tributaria dell'importo in linea capitale di € 97.799,40 oltre interessi", ciò confermato da una successiva ispezione ipotecaria;
- in data 15/02/2024 l'Avvocatura sosteneva la possibilità di "stipulare l'Accordo Transattivo al fine di disciplinare le reciproche concessioni tra le parti determinando, altresì il contenuto (con particolare riferimento all'indennità da corrispondere) del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis T.U. Espropri, che dovrà comunque essere successivamente emanato provvedendo preventivamente a renderne edotti anche i controinteressati ossia i soggetti che hanno proceduto alla trascrizione ed alla ipoteca amministrativa".
- l'Avvocatura soggiungeva, al riguardo che "procedendo in tal modo, con l'emanazione di un provvedimento avente natura pubblicistica volto a concludere il procedimento espropriativo, cui dovrà seguire il deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti, l'Ente sarà sia tutelato rispetto ad una eventuale rivendicazione della proprietà a seguito della conclusione del giudizio di accertamento oggetto della trascrizione, sia rispetto alla ipoteca trascritta dall'Agenzia delle Entrate in quanto godrà delle garanzie di cui agli artt. 25 e 42 bis del DPR 327/2001";
- emergendo l'opportunità di perseguire la strada di un bonario componimento, l'Area Ambiente ha instaurato un confronto con l'Artedil Srl che, in data 5 marzo 2024, nella persona del legale rappresentante Sig. Raffaele Luongo, precisava "che è stata presentata istanza dal proprio legale di fiducia in sede civile, per richiedere l'estinzione del giudizio civile per decorso dei termini di riassunzione a seguito della pubblicazione in data 23 luglio 2021 della Sentenza del Tribunale Penale di Napoli n.4261/2021 nei confronti del Sig. Coccia Pasquale e si impegna a comunicare nel termine pattuito l'eventuale provvedimento del Giudice";
- con mail del 30 luglio 2024 l'Artedil Srl trasmetteva all'Area Ambiente l'ordinanza emessa in pari data nel giudizio civile de quo, che disponeva il rigetto della "eccezione di estinzione del giudizio e si invitava la parte che ha provveduto alla sua riassunzione a documentare l'avvenuto passaggio in giudicato della Sentenza penale depositata dalla Corte di Appello di Napoli in data 9 febbraio 2024, depositando la relativa attestazione entro gg.10 prima della prossima udienza, che fissa per il 10 ottobre 2024 alle ore 11,00";
- facendo seguito alla mail del 30 luglio 2024 l'Area Ambiente, con nota PG/762650 del 9 settembre 2024, ha comunicato all'Artedil Srl che il rigetto della eccezione di estinzione del procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, in uno alla mancata estinzione dei debiti con l'Agenzia delle Entrate, avrebbe

comportato l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione dell'atto di transazione nei termini ipotizzati, contestualmente richiedendosi un incontro interlocutorio con l'Artedil Srl per valutare la possibilità di sottoporre a revisione il contenuto dell'atto transattivo al fine di dare conto delle formalità emerse, come proposto anche dall'Avvocatura Comunale;

- con nota PG/803281 del 20 settembre 2024 l'Area Ambiente ha, tra l'altro, rappresentato che la richiesta di un incontro, di cui alla nota PG/762650 del 9 settembre 2024, non aveva avuto alcun riscontro dall'Artedil Srl, sicché l'unica strada perseguibile per la risoluzione della vicenda risultava l'attivazione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001;
- la sostanziale inerzia dell'impresa Artedil srl vanificava, pertanto, l'ipotesi pur adombrata dall'Avvocatura comunale con la summenzionata nota del 15/02/2024, dal momento che l'accordo transattivo ivi evocato avrebbe comportato un'idonea e attiva cooperazione da parte dell'Impresa stessa ai fini della sua realizzazione, che, per contro, non era dato riscontrare;
- inoltre, con la medesima nota PG/803281 del 20 settembre 2024, l'Area Ambiente ha richiamato la circostanza della diversa consistenza catastale dell'area coinvolta dalle attività espropriative; nello specifico, a seguito del perfezionamento del frazionamento dell'area, le particelle da trasferire al Comune, alla luce delle debite rettifiche, risultavano quelle riportate al NCT di Napoli al foglio 46 partt. 1031 (67 mq), 1033 (2.510 mq) e 1034 (7 mq) per una consistenza catastale complessiva pari a 2.584 mq, in luogo dei 2.621 mq precedentemente calcolati.

Considerato, altresì, che:

- con nota PG/858098 del 7 ottobre 2024, il Direttore Generale, in riferimento alla tipologia della materia in oggetto, assegnava la competenza amministrativa, tra cui l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati alla gestione della relativa procedura, al Responsabile dell'Area Tutela del Territorio;
- con nota PG/870238 del 9 ottobre 2024 il Responsabile dell'Area Ambiente, facendo seguito alla nota PG/858098 del 7 ottobre 2024 del Direttore Generale, ha comunicato di aver provveduto, riguardo al Bilancio di previsione 2025-2027 – fase di bilancio tecnico, a richiedere, al Servizio Programmazione e Rendicontazione, il cambio di titolarità del capitolo di uscita 202121 art.37 denominato: *“Applicazione avanzo vincolato per interventi sistemazione sottosuolo - sistemazione idrogeologica collina Camaldoli versante Pianura alveo e collettore Nazareth 1 e 2 canale pedemontano eremo - entrata cap.1/76 – vedi cap.202121/5 – 402121/5”* dal Servizio Igiene della Città al Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare;
- con nota PG/926322 del 25 ottobre 2024 il Responsabile dell'Area Ambiente, nel trasmettere una pec dell'Artedil Srl avente ad oggetto un rinvio, al 9 gennaio 2025, del giudizio Artedil/Coccia + 1 ha rappresentato alla medesima società che ogni ulteriore comunicazione avrebbe dovuto avere a destinatario il Servizio Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare;
- con nota PG/34711 del 14 gennaio 2025 l'Area Tutela del Territorio, subentrata all'Area Ambiente nella trattazione della vicenda, ha richiesto alla Soc. Artedil S.r.l. ragguagli circa l'esito dell'udienza, relativa al contenzioso Artedil/Coccia + 1, fissata per il 9 gennaio 2025;
- con la medesima nota si precisava, altresì, alla parte la indispensabilità e l'urgenza di tali ragguagli ai fini delle successive attività ed iniziative da porre in essere anche in ossequio alle prescrizioni del Commissario ad acta;
- riscontrando la richiesta del 14 gennaio 2025, con pec del 15 gennaio 2025, la Soc. Artedil S.r.l. ha informato l'Area Tutela del Territorio di un nuovo rinvio dell'udienza (alla data del 13 marzo 2025);
- con Disposizione del Direttore Generale n.10 del 29 gennaio 2025, modificata con Disposizione n.51 del 07 agosto 2025, è stata ridefinita la nuova articolazione dell'Area Tutela del Territorio e del relativo organigramma;
- tra le funzioni attribuite al Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche vi è quella relativa alla gestione delle attività tecniche e amministrative degli interventi trasferiti dal Commissariato per la difesa idrogeologica (OPCM 3566/2007 e ss.mm.ii.) e relativa gestione dei contenziosi ed espropri;
- con nota del 14 febbraio 2025 il Servizio Difesa Giuridica Amministrativa dell'Area Avvocatura, con riferimento alle informazioni pervenute dall'Area Tutela del Territorio con note successive, ha ribadito la necessità di procedere, in esecuzione della Sentenza del Tar Campania n.7386/21, in tempi ristretti alla conclusione del procedimento di esproprio “onde contenere il danno che l'inerzia dell'Amministrazione può determinare”;
- con nota PG/160574 del 19 febbraio 2025 il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche ha, pertanto, confermato all'Area Avvocatura e al Commissario ad Acta, già informati con nota PG/78123 del 27 gennaio 2025, la volontà di avvalersi dell'istituto giuridico contemplato dall'art.42 bis del D.P.R. n.327/2001 e ha richiesto all'Area tecnica del Patrimonio un aggiornamento del valore di mercato dei suoli;

- con nota PG/340268 dell'11/04/2025 l'Area tecnica del Patrimonio ha riscontrato trasmettendo un aggiornato computo delle somme da corrispondere a titolo di indennizzo per il trasferimento e le relative indennità delle aree di cui trattasi, comunicando un importo inferiore rispetto alla stima effettuata nel 2022, sia per il valore dei suoli al mq, pari ad € 35,00 /mq al dicembre 2025, sia per il valore di mercato per unità di superficie delle aree in oggetto al 2007, pari ad € 25,90/mq al novembre 2007.
- a seguito di ulteriori rinvii relativi al contenzioso Artedil/Coccia + 1, all'esito dell'udienza tenutasi il giorno 08/07/2025 del giudizio pendente circa la titolarità delle aree occupate, tuttavia, si è appreso dall'avvocatura comunale che il collegio aveva differito la trattazione al 18/11/2025 suggerendo l'opportunità che si procedesse "... alla conclusione della procedura di acquisizione".
- nelle more del procedimento di acquisizione sanante ex art.42 bis del T.U. n. 327/2001, con ordinanza n.003726/2025, il T.A.R. Campania, sezione V ha disposto, tra l'altro, che la ditta Artedil era tenuta a redigere apposita relazione che desse conto "dell'attuale stato della procedura"; il che, nei fatti, ma anche in punto di logica giuridica, comportava, giocoforza, un'ulteriore fase interlocutoria (non avrebbe avuto, difatti, senso anticipare qualsivoglia condotta amministrativa prima dell'avvenuta disamina del quadro generale della situazione a cura del collegio giudicante, pena il rischio di avviare azioni in distonia con l'iter successivamente valutato quale congruo);

Considerato, infine, che:

- con nota PG/844392 del 23/09/2025 il Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche, in sede istruttoria, ha interpellato il Servizio Valorizzazione del Territorio, soggetto, *medio tempore* individuato quale ufficio competente ad effettuare la stima dei suoli;
- in particolare, nella citata nota si formulava la richiesta di ricevere un supporto motivazionale in ordine al constatato differenziale del valore dei suoli nelle due stime succedutesi nel tempo;
- difatti il valore dei suoli al mq ed il valore di mercato per unità di superficie delle aree in oggetto al 2007, da ultimo effettuato dall'Area tecnica del Patrimonio nel 2025 risultava inferiore a quello a suo tempo elaborato dal Servizio tecnico Patrimonio, peraltro assunto a riferimento in relazione alla delibera di Giunta n. 556 del 30/12/2022, successivamente approvata dal Consiglio comunale con delibera n.3 del 31/01/2023;
- con nota PG/845258 del 23/09/2025, il Servizio Valorizzazione del Territorio ha riscontrato rilevando che *"a base della determinazione delle complessive somme da corrispondersi per l'acquisizione sanante sono state poste due stime del valore di mercato unitario delle aree in argomento, elaborate - oltre che in differenti epoche- per mano di operatori distinti i quali, ciascuno nell'ambito della propria sensibilità professionale e discrezionalità operativa, hanno inteso approcciare le valutazioni in maniera diversa"*.
- nella stessa nota, inoltre, si specifica che il *"risultato di €35,00 €/mq - peraltro sostanzialmente convergente con quello ottenuto nella prima stima con la stessa metodologia."*;
- alla luce di quanto sopra, ai fini della quantificazione del valore economico per l'acquisizione sanante, va tenuto conto del disposto dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, per il quale un bene immobile può essere acquisito per scopi di interesse pubblico sotto condizione sospensiva del pagamento al proprietario delle somme dovute a titolo di:
 1. danno patrimoniale, da determinarsi in misura corrispondente al valore venale del bene alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante;
 2. danno non patrimoniale, nella misura del 10% del valore venale dell'area occupata;
 3. danno da occupazione illegittima, da quantificarsi nella misura del 5% annuo del valore venale dell'area occupata, dall'inizio del periodo di occupazione illegittima fino a quella di adozione del provvedimento di acquisizione;
 4. ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 327/2001, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua;
- sulla scorta delle motivazioni argomentate nella nota PG/845258 del 23/09/2025, in base all'aggiornamento del valore di mercato dei suoli effettuato dall'Area tecnica del Patrimonio nell'aprile 2025, nello specifico pari ad € 35,00 /mq al dicembre 2025 per il valore dei suoli, e pari ad €25,90/mq al novembre 2007 per il valore di mercato per unità di superficie delle aree in oggetto al 2007, tenuto conto quanto disposto dall'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, si desume che l'importo complessivo dovuto è pari ad € 233,661,43 così ripartita:
 - 2584 mq x € 35,00= € 90.440,00 oltre IVA al 22% (pari ad € 19.896,80) per il trasferimento del bene immobile (*danno patrimoniale*)
 - € 90,440,00 x 10%= € 9.044,00 esente IVA (*corrispondente al danno non patrimoniale ex art. 42 bis del DPR 327/2001*);

- $(3823 \text{ mq} \times € 25,90) \times 5\% \text{ annuo} \times (18+1/12) \text{ anni} = € 89.526,70$ (corrispondente al danno da occupazione illegittima – interessi pari al 5% per ogni anno di occupazione, dal novembre 2007 a tutto il dicembre 2025 sul valore venale determinato sulla base del valore devalutato al 2007 – calcolo su 18 anni e 1 mese)

- $(3823 \text{ mq} \times € 25,90) \times 1/12 \text{ anno} \times 3 \text{ anni} = 24.753,93$ (corrispondente all'indennità di occupazione legittima ex art. 50 del DPR 327/2001);

- alla luce della perdurante incertezza circa la titolarità delle aree occupate, la definizione nonché la risoluzione della vicenda non può essere declinata con la formula dell'accordo transattivo (che costituiva il fondamento della delibera D.G.C. n.556 del 30/12/2022, approvata con D.C.C. n.3 del 31/01/2023), dovendosi peraltro, in ragione di detta incertezza, provvedere alla mera collocazione dell'indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria territoriale dello Stato, nelle more di una futura individuazione del beneficiario della stessa, subordinata all'esito del contenzioso civilistico Artedilsrl/Coccia + 1;

Ritenuto, pertanto, che:

- debba procedersi, in primo luogo, alla modifica parziale di quanto *illo tempore* disposto dalla D.C.C. n. 3 del 31/01/2023, che approvava la D.G.C. n.556 del 30/12/2022, inerente alla vicenda espropriativa in oggetto, rispetto alla quale è mutato sia il profilo motivazionale, attesa l'impossibilità di addivenire ad un accordo transattivo, che l'importo necessario a finanziare l'acquisizione sanante (complessivi € 233.661,43, alla luce del relativo computo da ultimo effettuato, rispetto all'importo precedente, pari ad € 465.743,07);
- contestualmente, alla luce, degli sviluppi intervenuti nel tempo, si renda necessario formulare la proposta di acquisizione sanante ex art.42 bis del D.P.R. n.327/2001 di un'area ubicata in località Monte Cava di Piperino (Pianura), identificata al N.C.T. foglio 46 p.lle 1031, 1033 e 1034, della più volte richiamata superficie complessiva di 2.584 mq.

Ritenuto, altresì, che:

- la provvista finanziaria necessaria all'applicazione dell'istituto giuridico testé richiamato debba essere rivista al ribasso, poiché il relativo computo da ultimo effettuato conduce alla somma di € **233.661,43** anziché a quella di € 465.743,07 (di cui alla menzionata D.G.C. n.556 del 30/12/2022, approvata con D.C.C. n. 3 del 31/01/2023).

Ritenuto, infine, che:

- la collocazione della somma debenda, così come correttamente rivista, vada depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria territoriale dello Stato, in ragione della non ancora avvenuta individuazione del titolare delle aree in parola, in ragione del perdurante contezioso civilistico tra Artedil srl e i signori Coccia, di cui alle premesse della presente deliberazione.

Preso atto che:

- con D.G.C. n.6/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- l'importo complessivo dovuto di € **233.661,43** trova copertura nel bilancio 2025-2027, annualità 2025, cod. bil. 09.05-2.02.01.09.014 sul capitolo di spesa 202121 art.37 denominato: "*Applicazione avanzo vincolato per interventi sistemazione sottosuolo - sistemazione idrogeologica collina Camaldoli versante Pianura alveo e collettore Nazareth 1 e 2 canale pedemontano eremo*" -entrata cap.1/76 - vedi cap. 202121/5 sull'impegno 2025/2640 Fin. FPV vincolo entrata 402121;
- per effetto della modifica parziale della D.C.C. n.3 del 31/01/2023 che approvava la D.G.C. n.556 del 30/12/2022, della acclarata impossibilità di pervenire a transazione, è necessario perseguire la strada dell'acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001 dell'area ubicata in località Monte Cava di Piperino (Pianura), identificata al N.C.T. foglio 46 p.lle 1031, 1033 e 1034, della più volte richiamata superficie complessiva di 2.584 mq, alla luce dell'aggiornamento del valore di mercato dei suoli, si rende necessaria la rimodulazione dell'impegno 2025/2640 sul bilancio 2025-2027, annualità 2025, cod. bil. 09.05-2.02.01.09.014 sul capitolo di spesa 202121 art.37, demandando al responsabile del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche tutti gli atti di gestione consequenziali, inclusi quelli relativi al disimpegno delle somme residue, atteso il minore importo necessario per l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001.

Visto:

- Il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- Il DM 24 dicembre 2024 del Ministero dell'Interno;
- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-27, alla Sezione 2 – valore pubblico, performance e anticorruzione - Sezione 2.3: Rischi corrottivi e Trasparenza.

Attestato:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, co.1 lett. B) e 17, co.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28/02/2013;
- che ai sensi degli artt.6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Delibera di G.C. n. 69/2024 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse e di rapporti finanziari del Dirigente, che adotta il presente atto, e del dipendente responsabile dell'istruttoria, con i soggetti destinatari dello stesso;
- che il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ma non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali;
- che il presente documento contiene dati personali trattati alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle norme di legge.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 70 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il seguente elenco:

1. L1068_017_01 (delibera di G.C. n. 556/2022);
1. L1068_017_02 (delibera di C.C. n. 03/2023);
2. L1068_017_03 (nota PG/2025/845258 del 23/09/2025).

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente
Servizio Difesa Idrogeologica
del Territorio e Bonifiche
Arch. Fausto MARRA

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

DI PROPORRE AL CONSIGLIO:

1. di **procedere** alla modifica parziale di quanto *illo tempore* disposto dalla D.C.C. n. 3 del 31/01/2023, che approvava la D.G.C. n.556 del 30/12/2022, inerente alla vicenda espropriativa in oggetto, rispetto alla quale è mutato sia il profilo motivazionale, attesa l'impossibilità di addivenire ad un accordo transattivo, che l'importo necessario a finanziare l'acquisizione sanante pari complessivamente ad € **233.661,43** (di cui € 90.440,00 oltre IVA al 22% -pari ad € 19.896,80- per il trasferimento del bene immobile ed € 123.324,63 a titolo di indennità e risarcimento del danno esente IVA) alla luce della recente valutazione effettuata dall'Area tecnica del Patrimonio nell'aprile 2025, inferiore rispetto all'importo di € 465.743,07;
1. di **procedere, contestualmente**, con l'acquisizione sanante, ex art.42 bis del D.P.R. n.327/2001, di un'area ubicata in località Monte Cava di Piperno (Pianura), identificata al N.C.T. foglio 46 p.lle 1031, 1033 e 1034, della superficie complessiva di **2.584 mq**, su cui è stata realizzata un'opera pubblica consistente in vasche di laminazione e canali fognari, a seguito del Decreto Commissariale n.94/2003 con cui si disponeva l'esecuzione di lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura: alveo collettore S.Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo", per gli interventi di emergenza connessi ai consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997;

2. **di procedere** al deposito della somma debenda presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria territoriale dello Stato in favore di Artedil S.r.l., nelle more delle successive pronunce giurisdizionali circa l'accertamento della proprietà;
3. **di precisare che** l'importo complessivo dovuto di € **233.661,43** trova copertura nel bilancio 2025-2027, cod. bil. 09.05-2.02.01.09.014 sul capitolo di spesa 202121 art.37 denominato: "*Applicazione avanzo vincolato per interventi sistemazione sottosuolo - sistemazione idrogeologica collina Camaldoli versante Pianura alveo e collettore Nazareth 1 e 2 canale pedemontano eremo -entrata cap.1/76 - vedi cap. 202121/5 sull'impegno 2025/2640 Fin. FPV vincolo entrata 402121*", impegno 2025/2640 Fin. FPV vincolo entrata 402121.
4. **di demandare** al Responsabile del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche di porre in essere tutti i necessari atti gestionali consequenziali, ivi inclusa quelli relativi al disimpegno delle somme residue su detto capitolo, atteso il minore importo necessario per l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001 e la collocazione della somma debenda presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria territoriale dello Stato.

☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Difesa Idrogeologica del Territorio e
Bonifiche
Arch. Fausto MARRA

VISTO: IL RESPONSABILE
DELL'AREA
TUTELA DEL TERRITORIO
Arch. Salvatore SERVOLINO

L'ASSESSORE ALLE
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E
PROTEZIONE CIVILE
Prof. Ing. Edoardo COSENZA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 17 DEL 21/10/2025, AVENTE AD OGGETTO: ROPOSTA AL CONSIGLIO per l'acquisizione sanante, ex art.42 bis del D.P.R. n.327/2001, di un'area di 2.584 mq di (presunta) proprietà della società Artedil S.r.l, ubicata in località Monte Cava di Piperno (Pianura), identificata al N.C.T. foglio 46 p.lle 1031, 1033 e 1034, afferente l'opera pubblica consistente in vasche di laminazione e canali fognari nell'ambito dei lavori "di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli versante Pianura, alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontano Eremo" (Dec.Commissariale n.94/2003, interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli ex O.P.C.M. 2509/1997) – contestuale parziale modifica della D.C.C. n.3 del 31/01/2023 che approvava la D.G.C. n.556 del 30/12/2022 .

Il Dirigente del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 21/10/2025

IL DIRIGENTE

Arch. Fausto MARRA

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 24/10/2025 e protocollata con il n. 24/10/2025/624 ;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

-VSA PARERE ALLEGATO-

Addì, 7/11/2025

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI
Area Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO – PROP. N. 17 DEL 21-10-2025 (DGC 627 DEL 24-10-2025) – SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE

La proposta di deliberazione in esame propone al Consiglio:

- 1) di procedere alla modifica parziale di quanto disposto dalla D. C. C. n. 3 del 31-01-23, che approvava la D. G. C. n. 556 del 30-12-22 inerente la vicenda espropriativa di un'area ubicata in località Monte Cava di Piperno, rispetto alla quale è mutato sia il profilo motivazionale, attesa l'impossibilità di addivenire ad un accordo transattivo, che l'importo necessario a finanziare l'acquisizione sanante pari complessivamente ad € 233.661,43, alla luce della recente valutazione effettuata dall'Area tecnica del Patrimonio, inferiore rispetto all'importo di € 465.743,07.
- 2) Di procedere contestualmente con l'acquisizione sanante di un'area ubicata in località Monte Cava di Piperno, identificata al N.C.T. Fl. 46 P.lle 1031, 1033 e 1034, della superficie complessiva di mq. 2.584.
- 3) Di procedere al deposito della somma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato in favore di Artedil S.r.l., nelle more delle successive pronunce giurisdizionali circa l'accertamento della proprietà.

La spesa di € 233.661,43, di cui € 90.440,00, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 19.896,80, per il trasferimento del bene immobile ed € 123.324,63 a titolo di indennizzo e risarcimento del danno esente I.V.A., trova copertura in bilancio: al capitolo 202121 art. 37, Cod. Bil. 09.05-2.02.01.09.014, Bil. 2025, impegno 2025/2640.

I successivi atti di gestione sono demandati al Responsabile del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche, ivi inclusi quelli relativi al disimpegno delle somme residuali sugli impegni 2025/2640-2641 di cui alla Determina IG. n.2697/2023, atteso il minore importo necessario per l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001.

Si rappresenta che l'acquisizione delle aree al patrimonio comunale comporta un incremento patrimoniale con conseguenziale iscrizione del valore delle aree nel conto del Patrimonio dell'Ente e nell'inventario dei beni immobili.

Attese le precisazioni di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, li 30-10-2025

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dr.ssa C. Gargiulo)

7/11/2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 17 DEL 21/10/2025

SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 10.11.2025

SG 580—proposta al Consiglio comunale—acquisizione sanante aree in località Monte Cava di Piperno (Pianura).

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si propone al Consiglio comunale la modifica parziale di quanto disposto con delibera di consiliare n. 3 del 31/01/2023, attesa l'impossibilità di addivenire ad un accordo transattivo per un contenzioso civilistico in corso nonché alla luce della recente rideterminazione dell'indennità dovuta, pari a € 233.661,43 (di cui € 90.440,00 oltre IVA al 22% pari ad € 19.896,80, per il trasferimento del bene immobile ed € 123.324,63 a titolo di indennità e risarcimento del danno esente da IVA), in luogo dell'importo di € 465.743,07 precedentemente stimato.

- **ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE**

Dalla parte narrativa emerge che, con Decreto Commissariale n. 94 del 18/07/2003, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza delle opere, veniva disposto l'avvio dei lavori di emergenza connessi alla sistemazione idrogeologica della collina dei Camaldoli, versante Pianura, comprendenti: alveo collettore S. Antonio, collettore Nazareth, primo e secondo canale pedemontane Eremo.

Per la realizzazione delle opere era prevista l'espropriazione di 3.043 mq, nonché l'occupazione temporanea di 780 mq, per un totale di 3.823 mq occupati dal Comune di Napoli.

Rispetto all'iter espropriativo che ne è conseguito e alle vicende giurisdizionali connesse, che hanno contraddistinto buona parte dell'arco temporale che va dall'occupazione a oggi, si evidenzia preliminarmente che, a seguito del perfezionamento del frazionamento dell'area, le particelle da trasferire al Comune, alla luce delle dovute rettifiche, risultano avere una consistenza catastale complessiva di 2.584 mq.

Nella fase conclusiva del procedimento di cui trattasi, richiamata la nota del 14 febbraio 2025 con la quale il Servizio Difesa Giuridica Amministrativa dell'Area Advocatura ribadisce la necessità di procedere, in esecuzione della Sentenza del TAR Campania n. 7386/21, alla conclusione del procedimento di esproprio in tempi ristretti – “onde contenere il danno che l'inerzia dell'Amministrazione può determinare”, si evidenzia la perdurante incertezza sulla titolarità delle aree occupate, oggetto di un contenzioso civilistico ancora da dirimere.

Di conseguenza, la definizione dell'esproprio non può essere l'accordo transattivo alla base della delibera D.G.C. n. 556 del 30/12/2022, approvata con D.C.C. n. 3 del 31/01/2023 bensì, in ragione dell'incertezza sulla titolarità e a seguito dell'istruttoria svolta, la dirigenza ritiene di dover procedere all'acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, della superficie complessiva di 2.584 mq, con collocazione dell'indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato, in attesa di una futura individuazione del beneficiario, subordinata all'esito del citato contenzioso civilistico tra Artedil Srl e i signori OMISSIS.

Al riguardo, viene evidenziato che la provvista finanziaria, necessaria per l'applicazione dell'istituto giuridico richiamato, deve essere ridotta a € 233.661,43, rispetto agli € 465.743,07 indicati nella D.G.C. n. 556/2022, approvata con D.C.C. n. 3 del 31/01/2023, quale conseguenza della rideterminazione dell'ufficio competente, per i motivi indicati nella proposta di delibera.

- **PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

L'istruttore V. Borriello

Il dirigente, Maria Aprea

Nel parere di regolarità contabile viene rappresentato quanto segue: “ (...) *I successivi atti di gestione sono demandati al Responsabile del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche, ivi inclusi quelli relativi al disimpegno delle somme residuali sugli impegni 2025/2640-2641 di cui alla Determina IG. n.2697/2023, atteso il minore importo necessario per l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001. Si rappresenta che l'acquisizione delle aree al patrimonio comunale comporta un incremento patrimoniale con conseguenziale iscrizione del valore delle aree nel conto del Patrimonio dell'Ente e nell'inventario dei beni immobili*”.

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'istituto dell'acquisizione sanante è disciplinato dall'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, al cui comma 4 si dispone che l'acquisizione è da effettuarsi mediante provvedimento “*recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni*”.

- PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA/CONTABILE O DELL'ANAC DI INTERESSE CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Il Consiglio di Stato, con sentenza della IV sezione n. 4188/2024, ha rappresentato che “*a fronte di occupazioni sine titolo, il privato può legittimamente domandare l'emissione del provvedimento di acquisizione sanante o, in difetto, la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino. Nell'attuale quadro normativo, le amministrazioni hanno infatti l'obbligo giuridico di far venir meno, in ogni caso, l'occupazione “sine titolo” [...] Nei casi di occupazione abusiva di terreni privati, l'amministrazione ha due sole alternative: restituire i terreni ai titolari, con, sussistendone i presupposti, risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente oppure attivarsi perché vi sia un legittimo titolo di acquisizione dell'area abusivamente occupata. Ciò che le amministrazioni non possono fare è restare inerti in situazioni di illecito permanente determinate da occupazioni abusive [...] Fermo restando quindi il carattere discrezionale della valutazione rimessa alla amministrazione sulla possibilità di procedere ai sensi dell'art. 42 - bis del d.P.R. n. 327/2001, non v'è dubbio che l'esercizio di tale potestà non possa protrarsi indefinitamente nel tempo, altrimenti l'inerzia dell'amministrazione si tradurrebbe in un illecito permanente [...] Il termine di prescrizione, per il risarcimento del danno derivante dall'occupazione illegittima (divenuta tale a seguito della scadenza del termine dell'occupazione in via d'urgenza), è quinquennale ai sensi dell'art. 2947 c.c., trattandosi di un illecito extracontrattuale commesso dalla pubblica amministrazione [...] Quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione [...] viene a cessare solo in conseguenza: a) della restituzione del fondo; b) di un accordo transattivo; c) di una compiuta usucapione [...]; d) di un provvedimento emanato ex art. 42 bis t.u. espropriazioni - d.P.R. n. 327 del 2001 [...] Coerentemente con le coordinate ermeneutiche desumibili dalle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate, il termine di prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno da mancato godimento del bene deve essere fatto decorrere dalle singole annualità*”.

- CONSIDERAZIONI FINALI

La proposta di acquisizione sanante costituisce esercizio di discrezionalità da parte dell'Amministrazione, che è chiamata a perseguire l'interesse pubblico scegliendo la più idonea fra le diverse alternative elencate nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4188/2024 per porre fine all'occupazione *sine titolo* dell'area.

Dalla lettura del provvedimento non si evince se l'indennizzo stimato comprende il pagamento di interessi passivi. Resta ferma, comunque, in presenza del versamento di tali interessi, la necessità di effettuare, a cura della dirigenza procedente, le dovute segnalazioni alla Corte dei Conti per la verifica della sussistenza di eventuali profili di responsabilità in proposito.



13

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque

Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il 13/11/2025 11:00
Serial Certificate:
231303143472811320643770026353
4785839
Valido dal 09/08/2024 al 09/08/2027
Android/PEC EU Qualified Certificates
CA G1

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:  Sindaco

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 553... del 18/11/2025... composta da n. 14... pagine progressivamente numerate;

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 20/11/2025... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Dell'avvenuta pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio Comunale.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

ITER SUCCESSIVO

Alla Segreteria del Consiglio Comunale in data _____ viene consegnata la cartellina originale della presente deliberazione affinché, prelevando dall'Albo Pretorio l'atto pubblicato, sia ricomposto integralmente il provvedimento da porre all'esame del Consiglio Comunale.

Segreteria del Consiglio Comunale

Firma per ricevuta

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione